



COMUNE DI ACQUASPARTA

Provincia di TERNI

☎ 0744/944811 - Fax 0744/944420

REGOLAMENTO COMUNALE DI E.R.S. PUBBLICA

ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2012 Num. 15

(Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 novembre 2003 n. 23 - Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica) modificato ed integrato secondo il Regolamento Regionale del 28/02/2018, n. 4.

INDICE

TITOLO I - *Procedimento per la formazione delle Graduatorie e per l'assegnazione degli alloggi di E.R.S. pubblica*

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 - Requisiti per l'accesso	pag. 3
Art. 3 - Emanazione dei Bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi di E.R.S. pubblica	pag. 3
Art. 4 - Commissione per le assegnazioni degli alloggi di E.R.S. pubblica	pag. 4
Art. 5 - Presentazione delle domande e procedimento di formazione della graduatoria provvisoria	pag. 5
Art. 6 - Formazione della graduatoria definitiva di E.R.S. pubblica	pag. 5
Art. 7 - Procedure di approvazione della Graduatoria di assegnazione	pag. 6
Art. 8 - Assegnazione e standard dell'alloggio di E.R.S. pubblica	pag. 7
Art. 9 - Modalità e procedure per la scelta dell'alloggio di E.R.S. pubblica	pag. 8
Art. 10 - Consegna dell'alloggio e termini per l'occupazione	pag. 8
Art. 11 - Assegnazione temporanea di alloggi in assenza di domanda o per rinuncia	pag. 9

TITOLO II - *Assegnazione di alloggi di E.R.S. pubblica per situazioni di emergenza abitativa in attuazione dell'Art. 34 della L.R. n. 23/2003 e ss.mm.ii.*

Art. 12 - Oggetto	pag. 9
Art. 13 - Quota di riserva	pag. 9

Art. 14 - Individuazione delle situazioni di emergenza abitativa	pag. 10
Art. 15 - Assegnazione di alloggi ai sensi dell'art. 34, comma 3, lettera c) della L. R. n° 23/2003	pag. 10
Art. 16 - Sistemazione di soggetti fruitori di intervento socio - terapeutico gestito dai servizi sociali del Comune o dell'ASL ai sensi dell'art. 34, comma 3, lettera e) della L. R. n° 23/2003 ..	pag. 10
Art. 17 - Requisiti per l'accesso	pag. 11
Art. 18 - Domanda di partecipazione	pag. 11
Art. 19 - Punteggi di selezione delle domande	pag. 12
Art. 20 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria	pag. 12
Art. 21 - Assegnazione dell'alloggio	pag. 13

TITOLO III - Mobilità negli alloggi di E.R.S. pubblica in attuazione dell'Art. 35 della L.R. n. 23/2003 e ss.mm.ii.

Art. 22 - Oggetto	pag. 14
Art. 23 - Finalità e ambito di applicazione	pag. 14
Art. 24 - Standard abitativo	pag. 14
Art. 25 - Mobilità volontaria e condizioni di disagio abitativo	pag. 14
Art. 26 - Modalità di presentazione delle domande di cambio alloggio	pag. 16
Art. 27 - Criteri di valutazione delle domande di cambio alloggio	pag. 16
Art. 28 - Condizione per l'attuazione della mobilità in altro alloggio	pag. 16
Art. 29 - Cambio consensuale di alloggio	pag. 17
Art. 30 - Mobilità d'Ufficio	pag. 17

TITOLO IV - Norme transitorie e finali

Art. 31 - Norma di abrogazione	pag. 18
Art. 32 - Norme transitorie e finali	pag. 18

* * *

TITOLO I

PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.S. PUBBLICA

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale Pubblica (di seguito E.R.S.), in attuazione della Legge Regionale 5 ottobre 2012, n. 15 (ulteriori modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 - Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica), in particolare :
 - a) le condizioni di disagio aggiuntive ed i relativi punteggi da attribuire, complessivamente, fino ad un massimo di punti 4 (quattro), di cui all'art. 31, comma 2;
 - b) il procedimento di formazione delle Graduatorie, Provvisoria e Definitiva, per l'assegnazione degli alloggi di E.R.S. pubblica, di cui all'art. 30, comma 5;
 - c) i criteri e le procedure per la scelta dell'alloggio, la relativa consegna, l'eventuale rinuncia e i termini per l'occupazione, di cui all'art. 32 bis, comma 1.

Art. 2

Requisiti per l'accesso

1. I nuclei familiari aspiranti all'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica devono possedere i requisiti soggettivi di cui agli articoli 20, comma 1, lettera a) e 29, comma 1, lettere a), b), c), d) e d-ter) della [L.R. n. 23/2003 \(3\)](#).
2. I requisiti di cui agli articoli 20, comma 1, lettera a) e 29, comma 1, lettera a) della L.R. n. 23/2003 devono essere posseduti solo dal soggetto richiedente l'assegnazione dell'alloggio; i requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, lettere b), c), ad esclusione dei casi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 29, e d-ter) della L.R. n. 23/2003 devono essere posseduti da ciascun componente il nucleo familiare, compreso il richiedente; il requisito di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d) della L.R. n. 23/2003 si riferisce al dato complessivo del nucleo familiare.
3. La capacità economica del nucleo familiare di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d) della L.R. n. 23/2003, valutata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui alla vigente normativa, non deve essere superiore a euro 12.000,00.
4. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto, come stabilito dall'articolo 29, comma 2 della L.R. n. 23/2003.
5. Ai fini della valutazione del requisito di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a) della L.R. 23/2003 è considerata:

- a) stabile ed esclusiva, l'attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi cinque anni;
 - b) principale, l'attività lavorativa svolta negli ultimi cinque anni che, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il sessanta per cento o della retribuzione complessiva o del tempo lavoro.
6. Ai fini della valutazione del requisito di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c), ad esclusione dei casi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 29 della L.R. n. 23/2003, un alloggio si considera adeguato qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni:
- a) consistenza dell'immobile: calcolata dividendo per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali. Le eventuali cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto è rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera adeguato, qualora tale rapporto è uguale o superiore ai seguenti parametri:
 - 1) 1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona;
 - 2) 2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone;
 - 3) 2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone;
 - 4) 3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone;
 - 5) 3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre;
 - b) reddito da fabbricati annuo complessivo dichiarato ai fini fiscali dal nucleo familiare superiore a euro 200,00.
7. Ai fini della valutazione del requisito di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c) della L.R. n. 23/2003 si considera, in ogni caso, adeguato un alloggio accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9.
8. Non possiede il requisito di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c) della L.R. n. 23/2003 il nucleo familiare proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da fabbricati.

Art. 3

Emanazione dei Bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi di E.R.S. pubblica

1. Il Comune di Acquasparta assegna gli alloggi di E.R.S. mediante bando pubblico di concorso indetto su disposizione della Regione dell'Umbria di norma biennialmente entro il 30 settembre, nel quale indica l'ambito territoriale, i requisiti per l'accesso, il termine per la presentazione della domanda che è di 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso e le modalità di compilazione della stessa, le procedure per la formazione della graduatoria.
2. Il Comune di Acquasparta può, dandone comunicazione alla Giunta Regionale, emanare i bandi annuali ed altri bandi speciali o rinviare l'emanazione del bando biennale, così come disposto al comma 4 dell'art. 30 della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii..
3. La Regione dell'Umbria con proprio Regolamento Regionale 4 febbraio 2014 n. 1 ha disciplinato le condizioni soggettive ed oggettive di disagio ed i relativi punteggi per la formazione delle Graduatorie, ed ha attribuito ai Comuni la facoltà di individuare ulteriori e diverse condizioni di disagio aggiuntive ed i relativi punteggi, fino ad un massimo di punti 4 di cui all'art. 31, comma 2, della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii..
4. Le condizioni soggettive ed oggettive di disagio di cui all'articolo 31, comma 1 della L.R. n. 23/2003 devono sussistere alla data di pubblicazione del bando di concorso e devono permanere alla data di assegnazione dell'alloggio, salvo quanto disposto all'articolo 5, comma 8 del regolamento regionale 04.02.2014, n. 1.
5. I punteggi relativi alle condizioni soggettive di cui all'art. 31, comma 1 della L.R. 23/2003, sono disciplinati all'art. 5 del Regolamento regionale 1/2014.

6. Il Comune di Acquasparta ha individuato le seguenti condizioni soggettive aggiuntive di disagio che devono sussistere alla data di pubblicazione del Bando di concorso ed ha attribuito i seguenti punteggi:
- a) Richiedente che abbia la residenza ininterrotta nel Comune di Acquasparta da più di 5 (dieci) anni con riferimento alla data di pubblicazione del Bando di concorso;
Punti **1** (uno)
 - b) Nuclei familiari nei quali siano presenti, alla data di pubblicazione del Bando di concorso, uno o più figli fiscalmente a carico di età compresa tra i 10 (dieci) ed i 26 (ventisei) anni;
Punti **1** (uno)
 - c) Nuclei familiari richiedenti composti, esclusivamente da una persona di età compresa tra 36 (trentasei) e 64 (sessantaquattro) anni, rimasta sola dopo un periodo di convivenza di almeno un anno, a seguito di vedovanza, di sentenza di separazione omologata, divorzio o per interruzione della convivenza more uxorio avvenuta nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando;
Punti **2** (due)
 - d) Nuclei familiari in cui l'unico percettore di reddito, nell'anno antecedente la data di emanazione del Bando di concorso, abbia perduto il lavoro, (condizione perdurante alla data di pubblicazione del bando), a causa di una delle seguenti circostanze :
 - licenziamento (*si esclude il licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova, e le dimissioni volontarie non connesse a causa di crisi aziendale*);
 - termine del contratto di lavoro a tempo determinato (*purchè non inferiore a 6 mesi*);
 - sopravvenuta grave malattia invalidante di uno dei componenti il nucleo familiare che abbia comportato la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza (*opportunamente documentata*);
 - decesso del componente il nucleo familiare unico percettore di reddito.Punti **2** (due)
7. Ai fini dell'attribuzione del punteggio comunale, **che non può essere superiore a punti 4 (quattro)**, le condizioni di disagio di cui al precedente comma 6 lettere c) e d) non sono cumulabili fra loro, mentre sono cumulabili con quelle di cui al comma 6 lett. a) e b) del presente articolo. La condizione di disagio di cui al precedente punto b) non è cumulabile con i punteggi relativi all'art. 5, comma 1, lettera c), punto 3) del Reg. Reg. n. 1/2014 (nuclei familiari con un solo genitore).

Art. 4

Commissione per le assegnazioni degli alloggi di E.R.S. pubblica

1. E' istituita una Commissione per le assegnazioni, con funzioni inerenti la verifica formale dei requisiti di accesso, delle condizioni determinanti il punteggio nelle graduatorie e delle eventuali richieste di riesame per motivi di ammissibilità della domanda relativamente alla sussistenza dei requisiti soggettivi oppure per revisione del punteggio proposti dagli aspiranti assegnatari.
2. La Commissione per le assegnazioni, inoltre, prima della assegnazione definitiva del punteggio ha facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni che hanno portato alla validazione degli elementi di attribuzione del punteggio in sede istruttoria.

3. La Commissione è composta da 5 (cinque) membri, di seguito indicati, in attuazione di quanto previsto dall'Art. 31 bis della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii.; A) Responsabile dell'Area comunale competente, che esercita le funzioni di Presidente;
B) Funzionario comunale designato dalla Giunta;
C) Rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali degli assegnatari maggiormente rappresentative;
D) Esperto in materie giuridico amministrative;
E) Esperto in materie giuridico amministrative.
4. La Commissione per le assegnazioni viene formalmente costituita con Deliberazione di Giunta Comunale.
5. La Commissione per le assegnazioni ha competenza per il territorio comunale e resta in carica per anni 5 (cinque) e, comunque fino alla costituzione dell'unione speciale di comuni di cui all' articolo 8 della Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 18 o all'entrata in vigore di normativa regionale innovativa.
6. Il Responsabile dell'Area comunale competente individuerà e nominerà un dipendente del Comune di Acquasparta a cui affidare le funzioni di verbalizzazione, le funzioni di segreteria e di convocazione delle sedute della Commissione.
7. Le date di convocazione della Commissione sono comunicate ai membri almeno tre giorni prima, anche in via informatica, mediante posta elettronica.
8. Le decisioni della Commissione sono assunte con la presenza di almeno tre componenti e con voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
9. Per ogni membro esterno facente parte della Commissione è riconosciuto un gettone di presenza il cui importo è equiparato al compenso attribuito alla carica di consigliere comunale.

Art. 5

Presentazione delle domande e procedimento di formazione della Graduatoria Provvisoria

1. La domanda di partecipazione, redatta nella forma della autocertificazione, su apposito modulo approvato dalla Giunta Regionale, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal dichiarante, a pena di esclusione, dovrà essere spedita tramite Servizio Postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero presentata direttamente al Comune e sottoscritta alla presenza dell'incaricato al ricevimento della stessa, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nel Bando di concorso pubblico. Alla domanda, il dichiarante deve allegare, a pena di esclusione, copia del documento d'identità in corso di validità. Per l'invio tramite servizio postale farà fede la data del timbro di spedizione.
2. La Regione dell'Umbria, per la gestione informatizzata delle domande, ha predisposto apposito programma gestito direttamente dal Comune di Acquasparta, che provvede all'inserimento dei dati contenuti nelle domande, pervenute in formato cartaceo, già dematerializzate nella fase di acquisizione al Protocollo Generale del Comune di Acquasparta.
3. Concluso il termine di presentazione delle domande, il Comune predispone una Graduatoria Provvisoria nella quale le domande vengono inserite in ordine decrescente di punteggio ed, a parità di punteggio, in ordine crescente di capacità economica valutata sulla base dell'ISEE, così come definito a norma dell'art. 29 comma 1 lettera d) della L. R. 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii..
4. A parità di punteggio e di capacità economica valutata sulla base dell'ISEE si utilizzeranno nell'ordine i seguenti criteri:
 - a) presenza e grado di invalidità, dando la prevalenza al maggiore;
 - b) anzianità di residenza nel Comune di Acquasparta del richiedente;
 - b) anzianità anagrafica del richiedente (data di nascita);
 - d) qualora persistano ancora casi di parità si provvederà in base alla data ed al numero di protocollo di presentazione della domanda (prevale il richiedente che ha consegnato prima l'istanza).

5. I punteggi vengono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate nella domanda come determinati dal Regolamento Regionale 4 febbraio 2014 n. 1 nonché in relazione alle condizioni soggettive aggiuntive di cui al precedente Art. 3 comma 4 e 5.
6. Il Comune, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza del bando di concorso approva, con Determinazione del Responsabile dell'Area competente, la Graduatoria Provvisoria e l'elenco degli esclusi che scaturiscono dal programma informatico regionale, in base ai dati inseriti ed inerenti le autocertificazioni contenute nelle domande.
7. La Graduatoria Provvisoria e l'elenco degli esclusi vengono pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune di Acquasparta per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi della normativa vigente.
8. La pubblicazione della Graduatoria Provvisoria sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione ed equivale a notifica agli interessati. Il termine di cui al comma precedente, decorre dalla data di pubblicazione.

Art. 6

Formazione della Graduatoria Definitiva

1. Nel periodo di pubblicazione della Graduatoria Provvisoria e dell'elenco degli esclusi, di cui all'Art. 5 commi 7 e 8, i soggetti interessati possono presentare richiesta di riesame per motivi di ammissibilità della domanda relativamente alla valutazione e sussistenza dei requisiti soggettivi, delle condizioni di disagio soggettivo ed oggettivo e per correggere eventuali errori materiali di compilazione che sono considerati sanabili, mediante l'invio di apposita istanza scritta da presentare al Protocollo Generale del Comune di Acquasparta ed indirizzata all'Ufficio E.R.S. pubblica con la dizione "*istanza di regolarizzazione della domanda di partecipazione al Bando assegnazione alloggi E.R.S.*". Alle suddette istanze gli interessati possono allegare tutta la documentazione ritenuta utile ad un favorevole accoglimento.
2. Nei successivi 30 (trenta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui all'Art. 5 commi 7 e 8, le eventuali richieste di riesame per motivi di ammissibilità della domanda relativamente alla sussistenza dei requisiti soggettivi oppure per revisione del punteggio presentate sono esaminate dalla Commissione per le assegnazioni prevista all'Art. 4 del presente Regolamento, che decide in merito all'eventuale accoglimento o rigetto delle stesse richieste.
3. Qualora il Comune, nel corso degli accertamenti per l'accoglimento / rigetto delle istanze di riesame, verifichi la non veridicità del contenuto della dichiarazione, dispone l'esclusione della domanda di partecipazione al Bando assegnazione alloggi E.R.S. ai sensi dell'Art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
4. Il Comune, all'esito delle suddette verifiche, tenendo conto del parere della Commissione, apporta le eventuali modifiche alla Graduatoria Provvisoria aggiornando il programma informatico regionale.
5. Valutate le eventuali richieste di riesame, oppure trascorso il termine di cui all'Art. 5 commi 7 e 8 senza la proposizione delle richieste di riesame, il Comune approva con Determinazione del Responsabile dell'Area comunale competente la Graduatoria Definitiva e l'elenco degli Esclusi, che vengono pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune di Acquasparta per un periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni consecutivi, ai sensi della normativa vigente. La pubblicazione equivale a notifica agli interessati.
6. Nella Graduatoria Definitiva gli aspiranti assegnatari vengono inseriti in ordine decrescente di punteggio ed, a parità di punteggio, in ordine crescente di capacità economica valutata sulla base dell'ISEE, così come definito a norma dell'art. 29 comma 1 lettera d) Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii..
7. A parità di punteggio e di capacità economica valutata sulla base dell'ISEE si utilizzeranno nell'ordine i seguenti criteri:
 - a) presenza e grado di invalidità, dando la prevalenza al maggiore;
 - b) anzianità di residenza nel Comune di Acquasparta del richiedente;
 - c) anzianità anagrafica del richiedente (data di nascita);

- d) qualora persistano ancora casi di parità si provvederà in base alla data ed al numero di protocollo di presentazione della domanda (prevale il richiedente che ha consegnato prima l'istanza).
8. La Graduatoria Definitiva conserva la sua validità fino alla pubblicazione della successiva graduatoria formulata sulla base di un nuovo bando generale di assegnazione o ad altra data stabilita dalla Giunta Regionale con apposita deliberazione.
 9. Il Comune di Acquasparta per la predisposizione delle graduatorie provvisoria e definitiva si avvale della procedura informatica predisposta dalla Regione dell'Umbria, Servizio Politica per la Casa e Riqualficazione Urbana i cui database sono ubicati presso la sede di Perugia, Piazza Partigiani n. 1.

Art. 7

Procedure di approvazione della Graduatoria di assegnazione

1. Il Comune di Acquasparta, seguendo l'ordine della graduatoria definitiva, richiede agli aspiranti assegnatari in essa utilmente collocati rispetto agli alloggi da assegnare in relazione agli standards abitativi adeguati, la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate non autocertificabili, da prodursi entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
2. L'omessa presentazione della documentazione di cui al comma precedente, entro il termine stabilito, comporta la non attribuzione d'ufficio dei punteggi relativi alle certificazioni non prodotte.
3. Le richieste della documentazione vengono inviate agli interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo di residenza o altro indirizzo indicato in domanda; l'Ufficio non risponde di eventuali disguidi postali e non provvederà all'invio di ulteriore richiesta.
4. Il Comune di Acquasparta, effettua tutti gli accertamenti necessari al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione della domanda.
5. Il risultato delle verifiche istruttorie, riassunto in apposita scheda, viene sottoposto all'esame della Commissione per le assegnazioni prevista all'Art. 4 del presente Regolamento, per le decisioni di sua competenza.
6. La Commissione per le assegnazioni, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni soggettive ed oggettive, provvede alla conferma o all'eventuale rettifica del punteggio e all'eventuale esclusione degli aspiranti assegnatari dalla graduatoria di assegnazione.
7. Il Comune di Acquasparta, in base alle risultanze dei lavori della Commissione per le assegnazioni, provvede alla revisione della graduatoria definitiva accogliendo le modifiche apportate dalla stessa Commissione e, con Determinazione del Responsabile dell'Area comunale competente, approva la Graduatoria di Assegnazione dove sono collocati i nuclei familiari assegnatari ai quali la Commissione ha attribuito il punteggio di assegnazione che è rilevante ai fini dell'assegnazione stessa degli alloggi.

Art. 8

Assegnazione e standard dell'alloggio di E.R.S. pubblica

1. Gli alloggi sono assegnati dal Comune di Acquasparta, tenendo conto dell'ordine di priorità della posizione dei nuclei familiari nella Graduatoria di Assegnazione, del numero dei vani convenzionali di cui all'Art.32 bis, comma 4 della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii., della composizione e della superficie di ciascun alloggio con particolare riferimento al numero delle camere, della composizione del nucleo familiare.
2. Si ritiene adeguato, tenuto comunque conto della vigente normativa in materia di parametri igienico sanitari delle abitazioni, un alloggio con il seguente standard abitativo:
 - a) 2 o 3 vani convenzionali per nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
 - b) 4 vani convenzionali per nucleo familiare di 3 o 4 persone;
 - d) 5 vani convenzionali per nucleo familiare di 5 persone;
 - e) 6 vani convenzionali per nucleo familiare di 6 persone ed oltre.

Il numero dei vani convenzionali è determinato, così come stabilito dall'Art.32 bis, comma 4 della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii., dividendo per 16 l'intera superficie dell'unità immobiliare con arrotondamento all'unità inferiore o superiore a seconda che superi o meno lo 0,50.

3. Fermo restando il rispetto dello standard abitativo di cui al secondo comma del presente articolo, il Comune di Acquasparta nella scelta dell'alloggio da assegnare, si riserva la facoltà di scorrere l'ordine di assegnazione della Graduatoria di Assegnazione in relazione al rapporto alle caratteristiche ed alla composizione del nucleo familiare assegnatario e l'idoneità degli alloggi disponibili con riferimento alla suddivisione degli spazi e della superficie interna degli alloggi stessi, con la finalità di non creare situazioni di promiscuità abitativa e per soddisfare le esigenze degli assegnatari.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 bis, comma 3 della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii., non possono essere assegnati alloggi che superano i due vani convenzionali in più rispetto a quelli stabiliti al secondo comma del presente articolo.
5. Sono ammesse assegnazioni in deroga rispetto a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, fino ad un massimo di tre vani in più rispetto a quelli stabiliti, solo qualora le caratteristiche dei nuclei familiari in graduatoria non consentono l'utilizzo del patrimonio pubblico a disposizione del Comune di Acquasparta. Tali assegnazioni sono temporanee ed hanno validità sino al momento in cui è possibile effettuare il cambio dell'alloggio, e a tal fine gli assegnatari vengono inseriti d'ufficio dal Comune di Acquasparta in mobilità ai sensi dell'art. 35 della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii..
6. In attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 32 bis, commi 7 ed 8 della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii., nel caso di assegnazioni di fabbricati dove sono disponibili almeno otto e più alloggi, fermo restando il rispetto della posizione in graduatoria, della composizione del nucleo familiare e delle dimensioni dell'alloggio da assegnare, al fine di consentire l'integrazione dei nuclei familiari aventi cittadinanza italiana, di Stato membro dell'Unione europea e di Stato non appartenente all'Unione Europea e garantire la presenza di persone appartenenti alle categorie speciali di cui all'Art. 24 comma 1 della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii., il Comune di Acquasparta deve garantire a ciascuna delle quattro categorie un numero di alloggi non inferiore al 10% del patrimonio disponibile fino al massimo del :
 - a) nuclei familiari aventi cittadinanza italiana : 50 %;
 - b) nuclei di Stato membro dell'Unione europea : 15 %;
 - c) nuclei di Stato non appartenente all'Unione Europea : 15%
 - d) persone appartenenti alle categorie speciali: 20%Le percentuali di cui sopra delle lettere b), c) e d) sono arrotondate per difetto, e i resti sono applicati per eccesso alla percentuale della lettera a).
7. L'assegnazione degli alloggi avrà luogo con Determinazioni del Responsabile dell'Area comunale competente tenendo conto del numero degli alloggi, di volta in volta disponibili.

Art. 9

Modalità e procedure per la scelta dell'alloggio di E.R.S. pubblica

1. La scelta dell'alloggio, fra quelli disponibili per l'assegnazione ed idoneo al nucleo assegnatario, viene fatta dal richiedente titolare della domanda di assegnazione oppure da persona a ciò formalmente delegata dallo stesso richiedente.
2. L'interessato viene convocato dal Comune per la scelta, nel giorno ed ora stabiliti, con le modalità ritenute più idonee. La scelta viene operata sulla base dei dati planimetrici dell'alloggio, messi a disposizione dall'Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Regione Umbria di seguito denominata A.T.E.R. Regione Umbria, Unità Operativa di Terni, che saranno forniti all'assegnatario unitamente ad ogni altra utile informazione in relazione all'ubicazione ed alle sue caratteristiche. Della scelta effettuata, che deve essere effettuata nello stesso giorno della convocazione, viene redatto apposito verbale.

3. Al momento della scelta dell'alloggio debbono essere presenti, oltre all'interessato, almeno 2 (due) componenti dell'ufficio competente per l'assegnazione.
4. In caso di rifiuto all'accettazione dell'alloggio proposto, le relative motivazioni devono risultare dal verbale. E' ritenuto motivato il rifiuto dell'alloggio quando questo sia determinato da gravi e giustificati motivi :
 - a) *esistenza di barriere architettoniche nell'alloggio o nel fabbricato in caso di componente del nucleo familiare assegnatario con problemi di disabilità motoria o con età superiore a 70 anni;*
 - b) *lontananza dai luoghi di assistenza in caso di malattie gravi debitamente certificate;*
 - c) *altre gravi e particolari situazioni familiari valutate dal Comune di Acquasparta.*
5. La mancata presentazione alla convocazione per la scelta, senza giustificato motivo, la rinuncia immotivata o comunque motivata da ragioni diverse da quelle sopra indicate, comportano l'esclusione dalla graduatoria definitiva.
6. Il rifiuto alla sottoscrizione del verbale equivale a rinuncia immotivata all'accettazione con conseguente esclusione dalla graduatoria definitiva.
7. Avverso il provvedimento di esclusione gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione per le assegnazioni di cui all'Art. 4 del presente Regolamento, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di esclusione.

Art. 10 Consegna dell'alloggio e termini per l'occupazione

1. Successivamente alla sottoscrizione del verbale di scelta dell'alloggio, l'Ufficio comunale competente provvede all'emanazione della Determinazione del Responsabile competente comunale di assegnazione e comunica tale atto all'interessato ed all'A.T.E.R. Regione Umbria, Unità Operativa di Terni, che convoca l'interessato per la stipula del Disciplinare di Locazione e per la consegna delle chiavi dell'alloggio.
2. L'alloggio deve essere consegnato in buono stato locativo. L'assegnatario può chiedere di eseguire a sue spese eventuali lavori di ripristino, previo accordo con l'A.T.E.R. Regione Umbria.
3. L'assegnatario deve occupare l'alloggio assegnato, entro il termine di 30 giorni successivi alla consegna delle chiavi, pena la decadenza dall'assegnazione. Il Comune di Acquasparta verifica l'avvenuta occupazione nei termini sopra previsti mediante la verifica anagrafica e, quando necessario, mediante l'accertamento della polizia municipale.

Art. 11 Assegnazione temporanea di alloggi in assenza di domanda o per rinuncia

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32, comma 8 della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii., nel caso di assenza di domande ai bandi di concorso o nel caso di rinuncia da parte di tutti gli aventi titolo collocati nella graduatoria definitiva, il Comune di Acquasparta, in presenza di alloggi disponibili, procede, previa verifica dei requisiti previsti dall'articolo 29 della stessa legge e dal Regolamento Regionale 4 febbraio 2014 n. 1, all'assegnazione temporanea, a favore dei nuclei familiari che ne facciano richiesta.
2. Il possesso dei requisiti sarà accertato dalla Commissione per le assegnazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento.
3. Tali assegnazioni sono effettuate a favore dei nuclei familiari che hanno il punteggio più alto in base ai criteri ed alle condizioni previste dalla Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii., dal Regolamento Regionale 4 febbraio 2014 n. 1 e dal presente Regolamento. La priorità è stabilita dall'ordine di protocollo delle domande.
4. Le assegnazioni previste dal presente articolo sono temporanee, hanno validità sino all'approvazione di una nuova graduatoria e non possono comunque eccedere la durata di anni quattro.

TITOLO II

ASSEGNAZIONI DI ALLOGGI DI ERS PUBBLICA PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 34 DELLA L.R. 23/2003

Art. 12

Oggetto

1. Il presente titolo disciplina le assegnazioni degli alloggi di E.R.S. pubblica a favore di nuclei familiari che versano in condizioni di grave emergenza abitativa, previste dal successivo Art. 13, in deroga a quanto stabilito dall'art. 30 della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii..
2. Nel caso in cui siano pervenute più domande per emergenza abitativa, eccedenti la disponibilità alloggiativa di cui all'articolo 34, comma 2 della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii. e dell'Art. 13 comma 1 del presente Regolamento, il Comune di Acquasparta predispone apposita graduatoria fissando i punteggi, i criteri e le modalità di assegnazione secondo quanto stabilito dai successivi articoli del presente Regolamento.

Art. 13

Quota di riserva

1. Le assegnazioni di cui dall'art. 34 comma 1 della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii. e dell'Art. 12 del presente Regolamento, non possono superare il trenta per cento della disponibilità alloggiativa annuale del Comune di Acquasparta, così come comunicata dall'ATER Umbria ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii..
2. La quota che il Comune di Acquasparta può riservare annualmente è stabilita con Deliberazione della Giunta Comunale.
3. Per disponibilità alloggiativa annuale si intendono le comunicazioni dell'ATER Umbria pervenute al Comune di Acquasparta negli ultimi dodici mesi antecedenti la data del provvedimento di riserva.
4. Il Comune di Acquasparta, nel caso di condizioni di emergenza abitativa causate da gravi eventi, possono richiedere l'autorizzazione regionale ad assegnare alloggi di E.R.S. pubblica in deroga al limite stabilito al comma 1.

Art. 14

Individuazione delle situazioni di emergenza abitativa

1. Sono considerate situazioni di emergenza abitativa tutte quelle condizioni ove si renda necessario provvedere alla sistemazione dei nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità derivanti da:

- a) provvedimento esecutivo di sfratto emesso dall'autorità giudiziaria, non prorogabile e non intimato per inadempienza contrattuale, che sia stato inserito negli appositi elenchi per l'esecuzione della forza pubblica; b) ordinanza di sgombero, emessa in data non anteriore a tre mesi;
- c) sistemazione di profughi o di emigrati che intendono rientrare nel Comune di Acquasparta trasferendovi la residenza;
- d) trasferimento per motivi di ordine pubblico di appartenenti alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate ed al Corpo degli agenti di custodia;
- e) sistemazione di soggetti fruitori di intervento socio – terapeutico gestito dai servizi sociali del Comune di Acquasparta o dell'ASL;
- f) sistemazione di locatari o di proprietari di alloggi ricompresi in programmi urbani complessi che beneficiano di contributo pubblico e che richiedono il rilascio dell'abitazione per interventi di recupero, demolizione e ricostruzione.

Art. 15

Assegnazione di alloggi ai sensi dell'art. 34, comma 3, lettera c) della L.R. n° 23/2003 s.m.i.

1. I cittadini di origine umbra, per nascita, per discendenza o per residenza, che abbiano maturato un periodo continuativo di permanenza all'estero, per motivi di lavoro dipendente o autonomo, non inferiore a tre anni, nonché i loro familiari, possono richiedere l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale sociale ai sensi del presente articolo.
2. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documenti rilasciati dal Comune di Acquasparta o da autorità o enti previdenziali italiani o stranieri.
3. La domanda può essere presentata sia prima del rientro in Italia che entro i 90 (novanta) giorni successivi dal rientro, a pena di decadenza.
4. Affinché il nucleo familiare possa divenire assegnatario definitivo dell'alloggio di ERS pubblica, lo stesso deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli art. 20, comma 1, lettera a) e 29, comma 1, lettera a), b), c) e d) della legge regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii. e dall'art. 3 del Regolamento Regionale n. 1/2014, accertati dalla Commissione per le assegnazioni di cui al precedente art. 4, ad eccezione del punto relativo alla residenza.
5. I nuclei di Profughi italiani che intendono rientrare in Italia, devono essere in possesso della certificazione attestante lo status giuridico di profugo, rilasciato dalle autorità competenti.

Art. 16

Sistemazione di soggetti fruitori di intervento socio – terapeutico gestito dai servizi sociali del Comune o dell'ASL ai sensi dell'art. 34, comma 3, lettera e) della L. R. n° 23/2003 s.m.i.

1. Possono essere destinati a questo tipo di assegnazione non più di un terzo degli alloggi riservati di cui all'art. 34, comma 2 della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii. e all'art. 13 comma 1 del presente regolamento; tali assegnazioni costituiscono soluzioni provvisorie.
2. Nel caso vi siano più nuclei familiari seguiti dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune o dall'Azienda USL Umbria 2 che si trovano in una grave condizione di emergenza abitativa e ad affrontare una grave condizione di disagio sociale ed economico, si procederà all'assegnazione seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.
3. Le richieste per tali supporti abitativi devono pervenire all'ufficio comunale tramite i Servizi Sociali competenti per territorio del Comune di Acquasparta e/o dell'Azienda USL Umbria 2.
4. Condizione essenziale per usufruire di questo tipo di assegnazione per emergenza abitativa è che i Servizi Sociali competenti per territorio del Comune di Acquasparta e/o dell'Azienda USL Umbria 2, anche in forma integrata, abbiano elaborato a favore del nucleo familiare un progetto di intervento socio-terapeutico. Il progetto, previa attenta valutazione delle risorse evolutive a disposizione del nucleo, deve indicare gli obiettivi, le caratteristiche degli interventi e la loro verifica, nonché il periodo di tempo per il quale si richiede l'assegnazione provvisoria dell'alloggio. L'assegnazione dell'alloggio

di E.R.S. pubblica costituisce pertanto uno degli strumenti attivati dal servizio sociale per favorire l'autonomia ed il sostegno del nucleo familiare in stato di grave disagio.

5. Il servizio sociale referente che ha in carico il nucleo familiare provvede ogni 6 (sei) mesi ad effettuare le verifiche del progetto; qualora dalla verifica emerga l'interruzione del progetto, il suddetto servizio sociale ne dà comunicazione all'ufficio comunale competente per le assegnazioni il quale procede alla revoca dell'assegnazione provvisoria. Nel caso venga disposta la revoca del provvedimento, il nucleo familiare interessato deve rilasciare l'alloggio e consegnare le chiavi al Comune di Acquasparta o all'ATER Umbria entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
6. Le assegnazioni permangono per la durata dello stato di bisogno e comunque, per un periodo di tempo non superiore a 4 anni, stabilita nell'atto di assegnazione provvisoria. Le modalità di utilizzo dell'alloggio nonché di pagamento del canone di locazione, che deve essere corrisposto all'ATER Umbria dal Comune di Acquasparta, sono disciplinate nella convenzione all'uopo stipulata tra gli stessi.
7. Qualora il servizio referente e proponente l'assegnazione provvisoria sia un servizio dell'Azienda USL Umbria 2, si stabilisce, secondo apposita convenzione, la modalità di pagamento del canone di affitto da rimborsare al Comune di Acquasparta. Sulla base delle risorse economiche possedute dal nucleo familiare assegnatario, il Comune di Acquasparta può stabilire una sua contribuzione al pagamento del canone di locazione relativo all'alloggio assegnato che si configura quale parte costituente del Progetto.
8. Nel caso il nucleo familiare assegnatario disponga di risorse economiche adeguate, il Comune di Acquasparta può stabilire che il nucleo familiare concorra con proprie risorse, in tutto o in parte, al pagamento del canone di locazione e tale contribuzione al pagamento si configura come parte integrante del progetto socio-terapeutico.
9. I nuclei familiari assegnatari di alloggi a titolo provvisorio devono partecipare, qualora in possesso dei relativi requisiti e pena la decadenza dal presente beneficio, ad ogni bando di assegnazione alloggi emanato dal Comune di Acquasparta al fine di poter definire la loro situazione abitativa.

Art. 17

Requisiti per l'accesso

1. L'accesso alla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di E.R.S. pubblica per emergenza abitativa è consentito esclusivamente ai richiedenti che si trovano in una delle condizioni specificate dall'art. 14 comma 1 del presente regolamento.

Art. 18

Domanda di partecipazione

1. Per usufruire dell'assegnazione di un alloggio di E.R.S. pubblica per una situazione di emergenza abitativa, il nucleo familiare interessato deve presentare la domanda al Comune di Acquasparta redatta su apposito modello predisposto dall'ufficio competente del Comune stesso.
2. La domanda deve indicare la condizione di emergenza in cui si trova il nucleo familiare, tra quelle previste dalla Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii. e dal presente Regolamento, e deve essere corredata dalla eventuale documentazione occorrente a comprovare le condizioni stesse.
3. La domanda deve essere presentata presso gli uffici competenti oppure spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Alla richiesta deve essere allegata copia non autenticata del documento di riconoscimento.

Art. 19 Punteggi di

selezione delle domande

1. La priorità nelle assegnazioni per emergenza abitativa viene stabilita sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun richiedente secondo le condizioni di seguito indicate:

CONDIZIONI OGGETTIVE :

1.1 Richiedente in possesso di provvedimento esecutivo di sfratto emesso dall'autorità giudiziaria, non prorogabile e non intimato per inadempienza contrattuale, che sia stato inserito negli appositi elenchi per l'esecuzione della forza pubblica;	<i>punti 4</i>
1.2 Ordinanza di sgombero, emessa in data non anteriore a tre mesi: - <i>emessa su immobili che devono essere demoliti e/o per i quali i lavori di ristrutturazione richiedono un tempo superiore ai due anni, attestata da apposita relazione tecnica;</i> - <i>ordinanza contingibile ed urgente per pubblica incolumità</i>	<i>punti 3</i> <i>punti 6</i>
1.3 Sistemazione di profughi o di emigrati italiani che intendono rientrare nel Comune di Acquasparta trasferendovi la residenza, di cui all'Art. 16 del presente regolamento;	<i>punti 4</i>
1.4 Trasferimento per motivi di ordine pubblico di appartenenti alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate ed al Corpo degli agenti di custodia;	<i>punti 1</i>
1.5 Sistemazione di locatari o di proprietari di alloggi ricompresi in programmi urbani complessi che beneficiano di contributo pubblico e che richiedono il rilascio dell'abitazione per interventi di recupero, demolizione e ricostruzione.	<i>punti 3</i>

CONDIZIONI SOGGETTIVE :

A) Valore ISEE del nucleo familiare:

A.1) da € 0 a € 3.000	<i>punti 4</i>
A.2) da € 3.001 a € 6.000	<i>punti 3</i>
A.3) da € 6.001 a € 9.000	<i>punti 2</i>
A.4) da € 9.001 a € 12.000	<i>punti 1</i>

B) Presenza nel nucleo familiare di componenti con invalidità:

B.1) dal 46% al 73%	<i>punti 1</i>
B.2) dal 74% al 100%	<i>punti 3</i>
B.3) 100% + accompagnamento	<i>punti 4</i>

C) Presenza nel nucleo familiare di minori di 14 anni:	<i>punti 3</i>
---	----------------

D) Nucleo familiare composto da soli anziani ultrasessantacinquenni :	<i>punti 3</i>
--	----------------

E) Famiglia monoparentale con figli minori :	<i>punti 3</i>
---	----------------

F) Nucleo familiare che presenta sistemazione precaria o che vive in alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica a seguito dell'esecuzione di un provvedimento fra quelli indicati all'Art. 14 comma 1 lettere a) e b) del presente Regolamento :	<i>punti 2</i>
--	----------------

Art. 20

Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria

1. L'ufficio comunale competente raccoglie le domande pervenute, le verifica in ordine alla ammissibilità delle stesse e le dispone in ordine decrescente di punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi relativi alle condizioni oggettive e soggettive di cui all'Art. 19 del presente Regolamento così come dichiarate dai soggetti interessati nelle domande.
1. L'ufficio comunale competente procede poi all'istruttoria delle domande, verificando la completezza e l'autenticità delle dichiarazioni rese, effettuando le verifiche necessarie anche sulla base della documentazione esibita dagli interessati. A tal fine l'ufficio può richiedere agli interessati ulteriori informazioni o una eventuale integrazione documentale ai sensi di quanto previsto dalla Legge n° 241/90.
2. Successivamente l'ufficio provvede alla formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari, sulla base delle condizioni dichiarate nella richiesta e dei punteggi conseguiti. Nel caso in cui la domanda non sia accoglibile o venga attribuito un punteggio diverso da quello risultante dalle autocertificazioni, l'ufficio invia agli interessati una comunicazione invitandoli a presentare eventuali controdeduzioni nei termini previsti dall'articolo 10 bis della Legge 241/90. Acquisite tali controdeduzioni o scaduti i termini, l'ufficio approva con Determinazione del Responsabile dell'Area comunale competente la graduatoria delle domande ammissibili.
3. A parità di punteggio i richiedenti l'alloggio vengono collocati in graduatoria con priorità rispetto alla data di esecuzione del provvedimento. In caso di ulteriore parità si utilizzeranno i criteri previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 6, comma 7 del presente Regolamento.
4. La graduatoria è aperta, viene aggiornata ad ogni presentazione di domanda e conserva la sua efficacia per tutto il periodo di vigenza del bando di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
5. L'ufficio, sulla base delle determinazioni assunte provvede:
 - a) *in caso di conferma del punteggio, ovvero di sua rettifica, rimanendo comunque in posizione utile, ad espletare tutte le procedure conseguenti all'assegnazione dell'alloggio interessato;*
 - b) *in caso di rettifica del punteggio comportante la perdita della posizione utile, o di esclusione dalla graduatoria, a comunicare all'interessato le decisioni assunte ed alla conseguente variazione della graduatoria.*

Art. 21

Assegnazione dell'alloggio

1. Ogni assegnazione viene disposta conformemente alla disponibilità dell'alloggio ed agli standard abitativi previsti dall'articolo 8 del presente regolamento.

2. L'assegnazione è disposta a titolo definitivo, previo accertamento da parte della Commissione di assegnazione di cui all'Art. 4 del presente Regolamento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di accesso all'edilizia residenziale sociale pubblica e delle condizioni oggettive e soggettive determinanti il punteggio, dopo aver verificato la permanenza della situazione di emergenza di cui all'articolo 14 del presente regolamento, con riferimento al titolo che ha determinato l'emergenza abitativa.
3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 34, comma 5 della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii., ossia nel caso in cui il nucleo familiare richiedente non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 della stessa Legge Regionale, le assegnazioni di cui al presente titolo sono effettuate a titolo provvisorio, per la durata dello stato di bisogno e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a due anni. Il canone di locazione è calcolato sulla base di quanto disposto dall'art. 44, comma 1, lettera c) della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii..
4. Le assegnazioni di cui all'articolo 34, comma 3, lettera f), della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii., sono provvisorie, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni. Il canone di locazione è calcolato, sulla base della normativa regionale che disciplina la materia, con riferimento a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998.
5. Per le assegnazioni di cui all'articolo 34, comma 3, lett. e) della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii., si rimanda a quanto disposto all'articolo 16 del presente Regolamento.

TITOLO III

MOBILITA' NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 35 DELLA LEGGE REGIONALE NUM. 23/2003 E SS.MM.II.

Art. 22

Oggetto

1. La mobilità volontaria e la mobilità d'ufficio degli assegnatari negli alloggi di E.R.S. pubblica assoggettati alla Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii. avviene nel rispetto delle norme dettate dal presente Regolamento predisposte, d'intesa con l'ATER Umbria, ed ai sensi dell'art. 35 della suddetta Legge.

Art. 23

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina le modalità e le procedure per l'attuazione della mobilità degli assegnatari negli alloggi di E.R.S. pubblica ai fini dell'eliminazione dei disagi abitativi ed allo scopo di razionalizzare la fruizione del patrimonio pubblico.
2. Gli assegnatari degli alloggi di E.R.S. pubblica possono richiedere il trasferimento in altro alloggio nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 31, comma 1 della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii..

3. A tale scopo il Comune di Acquasparta, con cadenza biennale, emana un bando di concorso per la mobilità volontaria per consentire agli assegnatari di presentare la domanda di partecipazione che deve essere redatta su apposito modello predisposto dall'ufficio comunale competente.

Art. 24
Standard abitativo

1. Lo standard abitativo a cui fare riferimento nella valutazione del sovraffollamento o sottoutilizzo è quello previsto dall'articolo 8 comma 2 del presente Regolamento.

Art. 25
Mobilità volontaria e condizioni di disagio abitativo

1. Gli assegnatari degli alloggi di ERS pubblica possono richiedere il trasferimento in altro alloggio nel caso ricorrano le condizioni previste dall'art. 35, comma 1 della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii..
2. A tale scopo il Comune predispone, d'intesa con l'ATER Umbria, programmi di mobilità, di norma biennali, con i quali sono individuati gli assegnatari interessati e gli alloggi da utilizzare.
3. All'attuazione del processo di mobilità sono destinati principalmente gli alloggi che si rendono disponibili per la ri-assegnazione in misura non superiore al 50%, nonché gli alloggi di nuova realizzazione in misura non superiore al 25%.
4. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii. la mobilità richiesta dall'assegnatario viene attuata in presenza delle seguenti condizioni di disagio che comportano l'attribuzione dei relativi punteggi :

a) Sopravvenute variazioni del nucleo familiare che determinano il sottoutilizzo o il sovraffollamento dell'alloggio :

a1) Sovraffollamento :	
a1.1) n° 4 persone in più rispetto allo standard abitativo	<i>punti 4</i>
a1.2) n° 3 persone in più rispetto allo standard abitativo	<i>punti 3</i>
a1.3) n° 2 persone in più rispetto allo standard abitativo	<i>punti 2</i>
a1.4) n° 1 persona in più rispetto allo standard abitativo	<i>punti 1</i>

a2) Sottoutilizzo :	
a2.1) n° 4 persone in meno rispetto allo standard abitativo	<i>punti 4</i>
a2.2) n° 3 persone in meno rispetto allo standard abitativo	<i>punti 3</i>
a2.3) n° 2 persone in meno rispetto allo standard abitativo	<i>punti 2</i>
a2.4) n° 1 persone in meno rispetto allo standard abitativo	<i>punti 1</i>

b) Inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita o di salute, con particolare riferimento alla presenza nel nucleo familiare di componenti portatori di handicap e di anziani :

b.1) presenza nel nucleo familiare di disabili con handicap motorio grave con invalidità pari al 100 % <u>documentata con copia del verbale dell'apposita commissione</u> o persone ultranovantenni	<i>punti</i> 5
b.2) presenza nel nucleo familiare di persone affette da gravi problemi di salute di natura prevalentemente motoria con invalidità tra il 75% ed il 99% <u>documentati da idonea certificazione medica</u>	<i>punti</i> 4
b.3) anziani con età compresa tra anni 76 e anni 89	<i>punti</i> 3
b.4) anziani con età compresa tra anni 65 e anni 75 che abitano in alloggi con barriere architettoniche	<i>punti</i> 2
b.5) situazione configurante stato di particolare disagio, rappresentato da apposita relazione dei Servizi Territoriali e Specialistici competenti del Comune di Acquasparta e dell'A.S.L. tale da rendere l'alloggio inidoneo al nucleo familiare.	<i>punti</i> 2

c) Necessità di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura e di assistenza :

c.1) distanza dell'alloggio dal luogo di lavoro o di cura e di assistenza superiore a 20 km	<i>punti</i> 1
c.2) alloggio la cui ubicazione comporta particolare disagio nel raggiungere le strutture socio-sanitarie o il luogo di assistenza familiare	<i>punti</i> 3

Art. 26

Modalità di presentazione delle domande di cambio alloggio

1. La domanda di cambio alloggio, redatta su apposito modulo e presentata al Comune di Acquasparta, deve contenere le motivazioni ed essere corredate dall'eventuale documentazione occorrente a comprovarne la sussistenza delle stesse motivazioni.
2. La domanda ha validità per tutto il periodo di vigenza del bando di mobilità e dovrà essere ripresentata al momento dell'emanazione del successivo bando di mobilità, qualora non fosse stata accolta dal Comune di Acquasparta oppure qualora non fosse stato possibile procedere al cambio alloggio.
3. Non è consentita, in ogni caso, la mobilità di assegnatari non residenti nel Comune di Acquasparta.

Art. 27

Criteri di valutazione delle domande di cambio alloggio

1. Le domande vengono esaminate dall'Ufficio competente che formula la graduatoria degli aspiranti al cambio alloggio sulla base delle motivazioni dichiarate nella domanda e dei punteggi di cui all'art. 25 del presente Regolamento.
2. La graduatoria viene aggiornata ogni 6 mesi ed ha validità biennale.
3. A parità di punteggio tra più richiedenti inseriti in graduatoria si utilizzeranno i criteri previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 6, comma 7 del presente Regolamento.

La graduatoria della mobilità viene approvata con Determinazione del Responsabile comunale competente, viene pubblica all'albo pretorio on line del Comune di Acquasparta per quindici giorni consecutivi e viene aggiornata ogni quattro mesi con eventuale nuove domande. La pubblicazione equivale a notifica agli interessati.

4. Costituisce condizione per l'inserimento e la permanenza nella graduatoria il rispetto delle norme contenute nel Regolamento d'Uso degli alloggi, nella Convenzione d'uso, il regolare pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori, nonché la regolarità del nucleo familiare così come risultante all'ATER Umbria e all'anagrafe comunale.
5. Il Comune di Acquasparta, ogni qual volta viene reso disponibile un alloggio in base a quanto previsto dall'Art. 25 comma 3 del presente Regolamento, verifica se questo soddisfa il rispetto dello standard abitativo del nucleo familiare meglio collocato nella graduatoria della mobilità. Pertanto nel caso sia presente uno o più nuclei familiari che soddisfino lo standard abitativo di cui all'art. 24 del presente Regolamento, il Comune di Acquasparta provvederà ad autorizzare il cambio alloggio al nucleo familiare meglio collocato nella graduatoria della mobilità. Qualora invece non risulti presente un nucleo familiare che soddisfi lo standard abitativo di cui all'Art. 24, si procederà all'assegnazione dell'alloggio di cui sopra ai sensi degli Artt. 7 ed 8 del presente Regolamento.
6. L'immobile che si rende disponibile a seguito della mobilità, verrà assegnato in base alla graduatoria definitiva di cui all'Art. 6 del presente Regolamento in vigore al momento secondo le procedure previste negli Artt. 7 ed 8 del presente Regolamento. Tale immobile non potrà quindi essere a sua volta destinato alla mobilità, salvo che sia totalmente esaurita la graduatoria definitiva di cui all'Art. 6 del presente Regolamento.

Art. 28

Condizioni per l'attuazione della mobilità in altro alloggio

1. L'autorizzazione al cambio dell'alloggio su richiesta dell'assegnatario è concessa dal Comune di Acquasparta a condizione che:
 - a) al momento della domanda ed alla data della stipula del contratto di locazione, l'assegnatario sia in regola con i pagamenti dei canoni di locazione e degli oneri accessori. Tale requisito dovrà essere accertato dall'ATER Umbria il quale provvederà a rilasciare opportuna dichiarazione;
 - b) l'assegnatario rilasci una dichiarazione con la quale si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - b.1) a trasferirsi nell'alloggio assegnatogli in cambio, pena la revoca dell'Autorizzazione, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla consegna delle chiavi; tale termine potrà essere prorogato dal Comune di Acquasparta fino ad un massimo di ulteriori giorni dieci su richiesta motivata dall'assegnatario;
 - b.2) ad effettuare a propria cura e spese i lavori di tinteggiatura e di manutenzione ordinaria dell'alloggio riassegnato in cambio o, qualora quest'ultimo fosse già stato ripristinato dall'ATER Umbria, ad effettuare i suddetti lavori di ripristino dell'alloggio originariamente assegnatogli;
 - b.3) a restituire, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dell'alloggio riassegnato in cambio, l'alloggio ed i relativi accessori precedentemente assegnati, completamente liberi da persone e cose. Al riguardo, ed entro il predetto termine, l'assegnatario si impegna a concordare un sopralluogo con un tecnico dell'ATER Umbria in occasione del quale verranno restituite le relative chiavi e verrà redatto verbale di riconsegna;
 - b.4) a rimborsare entro i termini e con le modalità stabilite dall'ATER Umbria, le somme relative ad eventuali addebiti per danni procurati all'immobile precedentemente occupato ed alle relative pertinenze rilevati in occasione della riconsegna o al momento del ripristino dell'immobile.

Art. 29

Cambio consensuale di alloggio

1. Il cambio consensuale di alloggi tra assegnatari può essere autorizzato dal Comune di Acquasparta, su richiesta congiunta degli assegnatari medesimi a condizione che :
 - a) al momento della domanda ed alla data della stipula del contratto di locazione, gli assegnatari siano in regola con i pagamenti dei canoni di locazione e degli oneri accessori, fermo restando il rispetto degli standard abitativi previsti dall'articolo 8 comma 2 del presente Regolamento. Tale requisito dovrà essere accertato dall'ATER Umbria il quale provvederà a rilasciare opportuna dichiarazione;
 - b) gli assegnatari provvedano al ripristino degli alloggi a propria cura e spese senza nulla pretendere dal Comune di Acquasparta o dall'ATER Umbria.
2. Nell'ambito del territorio regionale può essere autorizzato dai Comuni interessati, d'intesa con l'ATER Umbria, anche il cambio consensuale tra assegnatari di Comuni diversi, alle condizioni di cui al comma precedente.

Art. 30

Mobilità d'ufficio

1. La mobilità d'ufficio viene disposta dal Comune di Acquasparta, d'intesa con l'ATER Umbria, secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 35, commi 3, 4 e 5 della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii., nel caso di condizioni di sottoutilizzo dell'alloggio assegnato ed occupato al quale corrisponda uno standard abitativo uguale o superiore al limite stabilito dall'articolo 32 bis comma 3, individuando, in sostituzione, un alloggio con caratteristiche idonee alle esigenze del nucleo familiare.

Nel caso in cui gli assegnatari siano ricompresi nell'area di protezione sociale di cui all'articolo 44, comma 1, lett. a) della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii., gli oneri economici derivanti dal trasferimento sono a carico del Comune di Acquasparta. Qualora l'assegnatario rifiuti il trasferimento d'ufficio nell'alloggio assegnato ai sensi del presente articolo, dalla data del provvedimento di trasferimento, viene applicato un canone di locazione determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 44, comma 1, lett. c) della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii..
2. Nel caso in cui siano state effettuate assegnazioni temporanee ai sensi dell'art. 32 bis, comma 6 della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii., ossia nel caso in cui, in deroga a quanto disposto al comma 3 del medesimo articolo, sia stata effettuata l'assegnazione di un alloggio con tre vani convenzionali in più rispetto a quelli stabiliti dal Comune di Acquasparta in quanto le caratteristiche dei nuclei familiari in graduatoria non consentono l'utilizzo del patrimonio pubblico a disposizione del Comune di Acquasparta, il nucleo è inserito d'ufficio nella graduatoria di mobilità.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31

Norma di abrogazione

1. Il regolamento comunale in materia di edilizia residenziale pubblica attuativo della legge regionale 28 novembre 2003 n. 23, approvato dal Comune di Acquasparta con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 04 luglio 2005 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 14 marzo 2006, è abrogato.

Art. 32 Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento si intende attuativo delle disposizioni previste dalla Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii. e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le norme del presente Regolamento si integrano con le norme del Regolamento Regionale n. 1 del 4 febbraio 2014, sulla disciplina attuativa degli articoli 27, 29 e 31 della Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii., approvato in via definitiva dalla Giunta Regionale dell'Umbria con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2014.
3. Il Comune di Acquasparta provvede al trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 per le finalità indicate dalla Legge Regionale 28 novembre 2003 n. 23 e ss.mm.ii., dal Regolamento Regionale 4 febbraio 2014 n. 1 approvato con Delibera della Giunta Regionale 28 gennaio 2014 n. 46 e dal presente Regolamento. Ai sensi del suddetto D. Lgs. si provvede al trattamento dei dati richiesti o comunque acquisiti al solo scopo di favorire l'espletamento delle procedure previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti in materia di assegnazione alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica. E' ammessa, previa acquisizione del modello di domanda debitamente sottoscritto dal richiedente nella parte in cui si autorizza il trattamento dei dati personali, la comunicazione e l'elaborazione degli stessi dati, compresi quelli sensibili, da parte delle Amministrazioni pubbliche coinvolte quale Comune, Regione, Stato ed in particolare la Regione dell'Umbria quale detentore degli archivi informatici relativi al software di gestione dell'intera procedura di formazione delle graduatorie e l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale dell'Umbria quale gestore degli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica.
4. Il presente Regolamento comunale può, se risultasse necessario nel corso della sua applicazione, essere integrato e/o modificato dal Consiglio Comunale.